



www.ForzeArmate.org

SIDEWEB è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, www.militari.org.

SIDEWEB fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia.

Sideweb

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

info@sideweb.it

Per maggiori informazioni collegati su: www.forzearmate.org – www.sideweb.it

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL_05 IV 11 0141677
Allegati n° 12.

Roma, 05/11/2004

OGGETTO: Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n° 193.

Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. PREMESSA

L'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n° 86 ha delegato il Governo a modificare la disciplina della retribuzione del personale non dirigente appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze Armate, sostituendo il sistema basato su livelli retributivi con un sistema basato su parametri stipendiali.

L'attuale dinamica stipendiale prevede la coesistenza di più qualifiche o gradi nello stesso livello con trattamenti economici differenziati tra loro solo da alcuni emolumenti stipendiali (vedasi scatti gerarchici) ma, nel tempo, fattori di natura diversa ne hanno alterato l'originale assetto organico provocando, di frequente, scavalcamenti tra le retribuzioni stipendiali delle qualifiche inferiori con quelle delle qualifiche superiori.

Il D.Lgs. in argomento introduce un sistema di parametri stipendiali differenziati per ciascun grado o qualifica, correlando ogni posizione ordinamentale ad un differenziato trattamento stipendiale con l'unica eccezione riferita ai gradi di Tenente Colonnello, Maggiore e gradi corrispondenti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 1)

La circolare prot. n. DGPM/IV/11/21321 del 11/02/2004, con cui questa D.G. ha impartito le disposizioni per la corresponsione delle anticipazioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. in argomento, ha già chiarito quale personale viene escluso dall'applicazione del sistema parametrico. Comunque, ad ogni buon fine, si ribadisce che l'art. 1 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193 prevede l'applicazione dei parametri al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate destinatario delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n° 195 e successive modificazioni, con esclusione di quello direttivo destinatario del trattamento stipendiale ed economico dirigenziale, nonché di quello di leva e quello ausiliario di leva.

Pertanto i suddetti parametri non spettano:

- agli Ufficiali di complemento in servizio di 1^a nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo se richiamati;
- agli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma con esclusione degli Ufficiali piloti a ferma dodecennale;
- agli Ufficiali delle forze di completamento;
- agli Ufficiali destinatari del trattamento retributivo dirigenziale, anche, per effetto dell'istituto della ulteriore omogeneizzazione stipendiale disciplinato dall'art. 5, commi 3 e 3 bis della legge 8 agosto 1990, n° 231 e successive modificazioni;
- al personale di leva e quello ausiliario di leva .

3. SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI (Art. 2)

L'art. 2 del predetto decreto stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la soppressione dei livelli stipendiali e la contestuale attribuzione dei parametri indicati nella tabella in allegato "B", nei confronti del personale già individuato nel precedente punto (2).

In tale tabella sono previsti, altresì, parametri correlati esclusivamente all'anzianità di grado posseduta, che vengono attribuiti ai gradi apicali dei Ruoli del personale non direttivo, dopo 8 anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. Occorre precisare che, in fase di prima applicazione, l'inquadramento nel relativo parametro avviene secondo il grado o la qualifica, nonché, la posizione di provenienza rivestita alla data del 1° gennaio 2005. Pertanto il personale promosso al grado o qualifica superiore con decorrenza economica anteriore alla suddetta data verrà inquadrato nel parametro relativo a tale grado anche se la formalizzazione del provvedimento di stato giuridico è definito in data successiva.

Anche nei confronti del personale Ufficiale che acquisisce il diritto al trattamento economico dirigenziale in data antecedente al 1° gennaio 2005, ancorché la relativa formalizzazione sia successiva, si dovrà procedere al conguaglio per le somme eventualmente corrisposte.

Nel nuovo assetto stipendiale il punto parametrico costituisce l'unità di misura. Il valore del punto parametrico, in sede di prima applicazione, è stato fissato in euro 149,15; tale importo è suscettibile di variazioni in occasione dei futuri provvedimenti di concertazione previsti per il personale non dirigente delle FF.AA..

Moltiplicando il valore del punto parametrico per il parametro attribuito a ciascuna posizione, si ottiene il trattamento economico stipendiale di riferimento. Negli allegati "C", "D", "E" ed "F" sono evidenziati gli stipendi annui lordi determinati in applicazione del sistema sopra descritto.

Corre l'obbligo evidenziare che il parametro attribuito al personale con il grado di 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti è stato determinato convenzionalmente in 101,25.

4. EFFETTI DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI (Art. 3)

a) Determinazione stipendio parametricale.

L'art. 3 del D.Lgs. in argomento, stabilisce le componenti economiche che confluiscono nel trattamento stipendiale basato sui parametri.

In particolare vengono assorbiti nell'importo del parametro a decorrere dal 1° gennaio 2005:

- i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi;
- quota parte del valore degli scatti gerarchici "accesi" e aggiuntivi calcolata sullo stipendio relativo al livello;
- l'emolumento pensionabile previsto dagli artt. 31-bis, 31-ter, 31-quater del D.Lgs. 12 maggio 1995, n° 196 così come integrato dal D.Lgs. 28/02/2001, n° 82;
- l'emolumento ex art. 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n° 85 previsto dall'art. 39-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n° 196 così come integrato dal D.Lgs. 28/02/2001, n° 82;
- l'indennità integrativa speciale nella misura in godimento nei livelli retributivi di provenienza (allegato "G").

Restano invece esclusi i sottoelencati emolumenti stipendiali:

- retribuzione individuale d'anzianità (R.I.A.) art. 1 comma 3 della legge 14 novembre 1987, n° 468;
- incremento R.I.A. art. 2 della legge 8 agosto 1990, n° 231;
- riconoscimento delle anzianità pregresse art. 3 della legge 30 novembre 2000, n° 356;
- parziale omogeneizzazione stipendiale art. 1 comma 8 della legge n°468/87 e successive modificazioni e assegno funzionale pensionabile art. 1 comma 9 della legge n° 468/87 e successive modificazioni;
- quota parte del valore degli scatti gerarchici "accesi" o aggiuntivi calcolata sulla R.I.A..

Il medesimo art. 3 stabilisce, altresì, che gli emolumenti non espressamente indicati nel provvedimento stesso non confluiscono nell'importo parametricale. Pertanto restano esclusi dallo stipendio parametricale anche l'Importo Aggiuntivo Pensionabile (art. 10 D.P.R. 13 giugno 2002, n° 163) e gli importi corrisposti a seguito dell'applicazione della clausola perequativa prevista dall'art. 1 comma 7 della legge n° 468/87 nonché l'assegno personale pensionabile di riordino (art. 34-bis D.Lgs. 196/95) e i benefici convenzionali eventualmente attribuiti.

b) Effetti sul trattamento stipendiale in servizio.

Gli stipendi previsti dal D.Lgs. in argomento, fermo restando le riserve per quanto concerne l'indennità integrativa speciale, di cui alla successiva lettera c) hanno effetto:

- sulla tredicesima mensilità;
 - sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato;
 - sull'indennità di buonuscita;
 - sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3.
- Si precisa che al personale già sospeso alla data dell'01/01/2005 il suddetto assegno alimentare dovrà essere corrisposto nella stessa misura determinata all'atto del provvedimento formale di sospensione;

- sull'equo indennizzo;
- sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

c) Effetti sul trattamento di quiescenza.

Gli stipendi previsti dal D.Lgs. in parola hanno effetto, come indicato, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato del personale cessato dal servizio a decorrere dal 2 gennaio 2005.

In particolare lo stipendio basato sui parametri, comprensivo delle menzionate componenti economiche nello stesso confluente e con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale, diventa base di computo per:

- l'incremento figurativo del 18% ex art. 16 della legge n° 177/76; il relativo importo si caratterizza inoltre quale termine di raffronto per stabilire la valorizzazione nella quota B di pensione - ai sensi dell'art. 2, 10° comma, della legge n° 335/95 - della eventuale quota eccedente, percepita nell'anno a titolo di "salario accessorio".

Si fa riserva di impartire disposizioni in merito alla misura dell'indennità integrativa speciale da scorporare ai fini del suddetto calcolo.

I sei scatti stipendiali ex art. 4 del D.Lgs. n° 165/97, avuto riguardo alla disposizione contenuta all'art. 11 della legge n° 231/90 che indica la relativa base di computo nello " **ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici ...**" dovranno, invece, essere quantificati considerando:

- stipendio basato sui parametri, comprensivo delle menzionate componenti economiche nello stesso confluente nonché dell'indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale d'anzianità (R.I.A.) (ex art. 1, comma 3°, della legge 14 novembre 1987, n° 468);
- incremento R.I.A. (ex art. 2 della legge 8 agosto 1990, n° 231);
- riconoscimento delle anzianità pregresse (ex art. 3 della legge 30 novembre 2000, n° 356);
- quota parte del valore degli scatti gerarchici "accesi" o aggiuntivi calcolata sulla R.I.A..

Del coacervo dei sopraindicati emolumenti si dovrà, inoltre, tener conto nei confronti del personale il cui trattamento pensionistico sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo ex lege n° 335/95, per determinare l'importo della maggiorazione figurativa del 15% sul quale operare la ritenuta in conto I.N.P.D.A.P..

L'art. 3, 8° comma, del D.Lgs. n° 193 stabilisce poi che "... Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n° 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005...".

I nuovi stipendi basati sul sistema dei parametri non possono, quindi, essere considerati termine di "raffronto" per l'aggiornamento dell'indennità di ausiliaria nei confronti del personale già in tale posizione alla data del 02 gennaio 2005, per il quale la misura di detta indennità potrà essere incrementata solo al verificarsi di variazioni relative agli

emolumenti esclusi dall'assorbimento nell'importo del parametro (parziale omogeneizzazione stipendiale, assegno funzionale, etc.).

A scioglimento della riserva formulata al punto "2" della circolare prot. n° DGPM/IV/11/21321 in data 11 febbraio 2004 si precisa infine che - in sede di determinazione della quota B (quota di pensione riferita al servizio utile maturato dal 1° gennaio 1993 alla cessazione) relativa al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2004 - gli importi delle anticipazioni "una tantum" ex art. 5 del più volte citato D.Lgs. n° 193 possono essere considerati ai fini della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 16 della legge n° 177/76.

d) Assegno personale.

Nei confronti del personale che accede a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi, per i quali è fissato un parametro inferiore a quello in godimento, al fine di assicurare al personale interessato un trattamento stipendiale non inferiore a quello percepito nella posizione precedente, l'art. 3, comma 6, prevede la corresponsione di un assegno personale (pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro) rivalutabile allorché la differenza tra detti parametri subisca variazioni in conseguenza di miglioramenti economici.

Tale assegno verrà riassorbito all'atto della promozione alla qualifica o grado superiore ed è utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n° 177 e successive modificazioni.

5. EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (Art. 4)

Come noto, nel sistema stipendiale basato sui livelli, gli scatti gerarchici e gli scatti aggiuntivi sono calcolati in misura percentuale pari al 2,50% sull'importo dello stipendio iniziale di livello e della R.I.A. comprensiva degli scatti gerarchici congelati ivi confluiti. Orbene, con il nuovo sistema parametrico, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la quota parte degli scatti gerarchici e/o aggiuntivi, computata sullo stipendio iniziale di livello confluisce nello stipendio del parametro, mentre, la quota parte dei suddetti scatti calcolata sulla R.I.A. degli aventi diritto, entra a far parte della R.I.A. stessa.

Quanto sopra al fine di garantire ai destinatari della retribuzione individuale di anzianità il riconoscimento di un importo non inferiore a quello già in godimento a titolo di scatti gerarchici e/o aggiuntivi.

La stessa norma prevede altresì, il "congelamento" al 1° gennaio 2005 della R.I.A. rideterminata così come sopra descritto, e pertanto, da tale data non sarà più possibile effettuare alcuna rivalutazione o incremento della stessa.

6. ANTICIPAZIONI DEI NUOVI TRATTAMENTI STIPENDIALI (Art. 5)

Le disposizioni per la corresponsione delle anticipazioni previste dall'art. 5 sono state diramate per l'anno 2003 con circolare telegrafica prot n° DGPM/IV/11/CD/096532 del 29/07/2003 e per l'anno 2004 con circolare prot. n. DGPM/IV/11/21321 dell'11/02/2004.

7. EFFETTI SUI TRATTAMENTI ECONOMICI (Art. 6)

a) I benefici economici, previsti dal decreto in oggetto, non hanno alcun effetto sulle indennità e trattamenti accessori che continueranno ad essere corrisposti, in relazione

al grado o alla qualifica di appartenenza, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

b) Parametro attribuito al 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

Come si evince dall'allegato "B" e come già specificato al punto 1, il parametro relativo al grado di 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti è stato determinato convenzionalmente in 101,25. Nei confronti del suddetto personale, l'attribuzione del parametro non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale in godimento al 1° gennaio 2005, fino a quando non interverranno miglioramenti economici derivanti da provvedimenti di concertazione.

E' appena il caso di evidenziare che tale disciplina condiziona anche il trattamento economico del personale (quale ad esempio Allievi - Volontari Ferma Breve etc...) le cui retribuzioni sono strettamente correlate al trattamento stipendiale corrisposto alla qualifica iniziale del Ruolo Truppa in S.P..

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA PER I MARESCIALLI CAPI E GRADI CORRISPONDENTI (Art. 7)

L'art. 31-sexies del D.Lgs. n° 196/95 così come integrato dal D.Lgs. n° 82/01 ha disposto a favore dei Marescialli Capi e gradi corrispondenti, con 10 anni di anzianità di grado, l'attribuzione del trattamento economico previsto per il Primo Maresciallo al ricorrere di determinate condizioni correlate al rendimento in servizio ed ai provvedimenti disciplinari eventualmente sanzionati.

Ora, l'art. 7 adegua al nuovo sistema dei parametri la previsione normativa vigente, stabilendo a favore dei suddetti Marescialli Capi e gradi corrispondenti l'inquadramento nel parametro 133,00 relativo al grado di Primo Maresciallo con meno 8 anni di anzianità nel grado.

Tale diritto viene riconosciuto dal giorno successivo al compimento dei 10 anni di anzianità nel grado.

E' da sottolineare che il trattamento economico di cui sopra deve essere riassorbito all'atto dell'acquisizione del grado superiore.

9. BENEFICI CONVENZIONALI

a) Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n° 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n° 539.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n° 193 si è reso necessario un adattamento al nuovo sistema retributivo delle disposizioni applicative contenute nella circolare prot. n° DGPM/IV/11/CD/139758 del 09/11/2001.

In particolare si precisa che a decorrere dall'01/01/2005, per il personale delle FF.AA., già individuato dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n° 195 e successive modificazioni, destinatario dei benefici in questione, il computo dell'aliquota percentuale derivante dal riconoscimento degli stessi, va riferita ad una base di calcolo costituita da:

- importo dello stipendio parametrico di appartenenza;
- retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) così come determinata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 193 (vedasi punto 5).

b) *Benefici combattentistici art. 1 legge 24 maggio 1970, n° 336.*

Fermo restando le modalità procedurali circa la corresponsione dei benefici combattentistici di cui all'art. 1, comma 1, della legge 336/70, analogamente a quanto sopra disposto per i benefici ex artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928, l'aliquota pari al 2,50%, da attribuire a seguito del riconoscimento del miglioramento economico in argomento, deve essere calcolata sull'importo dello stipendio del parametro di appartenenza dell'interessato all'atto della domanda, nonché sulla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) così come determinata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 193 (vedasi punto 5).

Appare evidente che destinatario della nuova procedura contabile è il personale già specificato al punto 2.

10. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE (Art. 13)

a) *Fase transitoria prevista per l'acquisizione del parametro relativo al grado di Primo Maresciallo con più 8 anni.*

Il D.Lgs. n° 196/95, così come integrato dal D.Lgs. n° 82/01, aveva previsto, nei confronti delle qualifiche o gradi apicali del Ruolo Marescialli, Ruolo Sergenti e Ruolo Truppa in S.P. l'attribuzione di scatti aggiuntivi strettamente correlati all'anzianità di grado.

Per i Primi Marescialli, tale anzianità fissata in 8 anni, veniva gradualmente ridotta dall'art. 6-ter del medesimo provvedimento legislativo prevedendo nei confronti degli stessi una fase transitoria di applicazione.

Analogamente l'art. 13 del presente provvedimento prevede, in luogo dello scatto aggiuntivo, l'attribuzione graduale del parametro relativo al Primo Maresciallo con 8 anni di anzianità di grado, nei confronti dei Primi Marescialli promossi dal 2003 al 2008, così come specificato nella tabella seguente:

GRADO	DATA PROMOZIONE	PERIODO DI PERMANENZA NEL GRADO NECESSARIO PER IL TRANSITO AL PARAMETRO 135,50
Primo Maresciallo parametro 133,00	dal 01/01/2003 al 31/12/2003	2 anni
	dal 01/01/2004 al 31/12/2004	3 anni
	dal 01/01/2005 al 31/12/2005	4 anni
	dal 01/01/2006 al 31/12/2006	5 anni
	dal 01/01/2007 al 31/12/2007	6 anni
	dal 01/01/2008 al 31/12/2008	7 anni

Detta norma prevede, altresì, per i Primi Marescialli promossi a tale grado dal 2 settembre 2002 al 31 dicembre 2002, non destinatari dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n° 196/95 e successive modificazioni, l'inquadramento nel parametro 135,50 con decorrenza 1° gennaio 2005.

b) *Assegno personale pensionabile di riordino art. 34-bis D.Lgs. n° 196/95 così come integrato dal D.Lgs. n° 82/01.*

L'assegno personale pensionabile di riordino previsto dall'art. 34-bis del D.Lgs. 196/95 così come integrato dal D.Lgs. n° 82/01, nei confronti dei Sottufficiali inquadrati nel Ruolo Marescialli ai sensi dell'art. 34 del medesimo provvedimento legislativo, viene mantenuto nella misura in godimento al 31 dicembre 2004 e riassorbito all'atto del passaggio al parametro successivo.

Occorre inoltre evidenziare, che il suddetto assegno personale pensionabile di riordino, come precisato dallo stesso art. 13, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE (ART. 14)

a) *Stipendio Ufficiali di Complemento o in ferma prefissata.*

L'art. 14 prende in considerazione il trattamento economico da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai Sottotenenti ed ai Tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma, per i quali dispone il riconoscimento di un stipendio nella misura rispettivamente pari all'80,74% e all'88,55% dello stipendio parametrico dei pari grado in servizio permanente, come specificato nell'allegato "H".

b) *Ufficiali delle forze completamento.*

Corre l'obbligo, altresì, di chiarire il trattamento economico spettante agli Ufficiali delle forze di completamento, richiamati su proposta degli Stati Maggiori o Comandi Generali, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia su quello estero.

Al riguardo, si precisa che il personale di cui sopra, qualora dipendente pubblico, stante la peculiarità della posizione giuridica rivestita, **in aggiunta** al trattamento economico fisso-continuativo ed eventuale previsto per il pari grado in servizio permanente, così come disposto dall'art. 28 comma 5 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n° 215, ha diritto, per il periodo di effettiva permanenza nella posizione sopraindicata, anche alla corresponsione, da parte dell'Amministrazione statale di appartenenza, dello stipendio e delle altre indennità a carattere fisso e continuativo, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

c) *Paghe Volontari di Truppa in Ferma breve o prefissata, Allievi Ufficiali, Allievi Marescialli ed Allievi delle carriere iniziali delle Forze Armate.*

Il medesimo art. 14 prevede che le paghe nette giornaliere dei volontari di Truppa in ferma breve o prefissata, degli allievi Ufficiali, degli allievi Marescialli e degli allievi delle carriere iniziali delle FF.AA., a decorrere dal 1° gennaio 2005, siano rapportate nelle misure percentuali vigenti al valore dello stipendio parametrico del grado iniziale del Ruolo dei Volontari di Truppa in servizio permanente come specificato nell'allegato "H".

12. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE


I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formali della Direzione Generale, ove previsti, sono invitati ad impartire alle dipendenti Direzioni di Amministrazione opportune direttive, affinché gli Enti/Servizi Amministrativi della rispettiva giurisdizione provvedano all'adeguamento dei trattamenti economici al personale interessato in applicazione del D.Lgs. in oggetto, corrispondendo i nuovi stipendi parametrali.

Alla presente circolare sono allegati alcuni esempi esplicativi della nuova normativa (all. "I").

I Comandi sono invitati a rendere noto agli interessati che gli uffici liquidatori provvedono in via provvisoria al pagamento dei nuovi trattamenti economici derivanti dal D.Lgs. in oggetto, fatti salvi comunque i successivi conguagli, ai sensi dell'art. 172 della legge n. 312/80.

IL DIRETTORE GENERALE

Amm. Sq. Mario LUCIDI



CO-CE-R.
ESERCITO

ALLEGATO "B"

art. 2 D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193
Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005

GRADO	PARAMETRO
-------	-----------

RUOLO UFFICIALI

Ten. Colonnello e gradi corrispondenti	150,00
Maggiore e gradi corrispondenti	150,00
Capitano e gradi corrispondenti	144,50
Tenente e gradi corrispondenti	139,00
Sottotenente e gradi corrispondenti	133,25

RUOLO MARESCIALLI

Primo Maresciallo "Luogotenente"	139,00
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50
Primo Maresciallo	133,00
Maresciallo Capo e gradi corrispondenti	128,00
Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti	124,00
Maresciallo e gradi corrispondenti	120,75

RUOLO SERGENTI

Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) e gradi corrispondenti	122,50
Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti	120,25
Sergente Maggiore e gradi corrispondenti	116,25
Sergente	112,25

RUOLO VOLONTARI IN S.P.

Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado) e gradi corrispondenti	113,50
Caporal Maggiore Capo Scelto e gradi corrispondenti	111,50
Caporal Maggiore Capo e gradi corrispondenti	108,00
Caporal Maggiore Scelto e gradi corrispondenti	104,50
1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti	101,25

11

ALLEGATO "C"

RUOLO UFFICIALI S.P.E.

D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193
Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005

LIVELLO E POSIZIONE DI PROVENIENZA		NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DAI PARAMETRI	PARAMETRO	PUNTO PARAMETRALE EURO	IMPORTO A.L. PARAMETRO EURO
9°	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	150,00	149,15	22.372,50
9°	Maggiore	Maggiore	150,00		22.372,50
8°	Capitano	Capitano	144,50		21.552,18
8°	Tenente	Tenente	139,00		20.731,85
7° bis	Sottotenente	Sottotenente	133,25		19.874,24

ALLEGATO "D"

RUOLO MARESCIALLI

D.LGS. 30 maggio 2003, N° 193
Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005

LIVELLO E POSIZIONE DI PROVENIENZA		NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DAI PARAMETRI	PARAMETRO	PUNTO PARAMETRALE EURO	IMPORTO A.L. PARAMETRO EURO
7° bis	PRIMO M.LLO "LUOGOTENENTE"	PRIMO M.LLO "LUOGOTENENTE"	139,00		20.731,85
	PRIMO MARESCIALLO con piu' 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario dello scatto D.Lgs. 82/2001	PRIMO MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	135,50		20.209,83
	PRIMO MARESCIALLO con piu' 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario dello scatto D.Lgs. 82/2001				
	PRIMO MARESCIALLO con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario dello scatto D.Lgs. 82/2001				
	PRIMO MARESCIALLO con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario dello scatto D.Lgs. 82/2001	PRIMO MARESCIALLO	133,00	149,15	19.836,95
7°	MARESCIALLO CAPO con più 10 anni nel grado	MARESCIALLO CAPO (con più 10 anni nel grado)	133,00		19.836,95
	MARESCIALLO CAPO con meno 10 anni nel grado	MARESCIALLO CAPO	128,00		19.091,20
6° bis	M.LLO ORDINARIO con più 3 anni e 6 mesi nel grado	M.LLO ORDINARIO	124,00		18.494,60
	M.LLO ORDINARIO con meno 3 anni e 6 mesi nel grado				
6°	MARESCIALLO con più 1 anno nel grado	MARESCIALLO	120,75		18.009,86
	MARESCIALLO con meno 1 anno nel grado				

13

ALLEGATO "E"

RUOLO SERGENTI

D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193
 Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005

LIVELLO E POSIZIONE DI PROVENIENZA		NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DAI PARAMETRI	PARAMETRO	PUNTO PARAMETRALE EURO	IMPORTO A.L. PARAMETRO EURO
6° bis	SERGEANTE MAGGIORE CAPO con più 30 anni di servizio e più 4 anni nel grado	SERG. MAGG. CAPO (con 8 anni nel grado)	122,50	149,15	18.270,88
	SERGEANTE MAGGIORE CAPO con più 30 anni di servizio e meno 4 anni nel grado				
	SERGEANTE MAGGIORE CAPO con meno 30 anni di servizio e più 4 anni nel grado	SERG. MAGG. CAPO	120,25		17.935,29
	SERGEANTE MAGGIORE CAPO con meno 30 anni di servizio e meno 4 anni nel grado				
6°	SERGEANTE MAGGIORE	SERG. MAGGIORE	116,25	17.338,69	
	SERGEANTE con più 3 anni e 6 mesi nel grado	SERGENTE	112,25		16.742,09
	SERGEANTE con meno 3 anni e 6 mesi nel grado				

ESERCITO

ALLEGATO "F"

RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193
 Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005

LIVELLO E POSIZIONE DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DAI PARAMETRI	PARAMETRO	PUNTO PARAMETRALE EURO	IMPORTO A.L. PARAMETRO EURO	
5°	Caporal Maggiore Capo Scelto con più 16 anni di servizio e più 4 anni di grado	CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	113,50	149,15	16.928,53
	Caporal Maggiore Capo Scelto con più 16 anni di servizio e meno 4 anni nel grado	CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO	111,50		16.630,23
	Caporal Maggiore Capo Scelto con meno 16 anni di servizio e meno 4 anni nel grado				16.108,20
	Caporal Maggiore Capo	CAPORAL MAGGIORE CAPO	108,00		15.586,18
	Caporal Maggiore Scelto	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	104,50		15.094,47 (1)
	1° Caporal Maggiore	1° CAPORAL MAGGIORE	101,25		

(1) Vedasi art. 6, comma 2 D.Lgs. 30/05/2003, n° 193.

ALLEGATO "G"

**TABELLA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
CONGLOBATA NELLO STIPENDIO PARAMETRALE**

D.Lgs. 30 maggio 2003 n° 193

LIVELLO RETRIBUTIVO DI PROVENIENZA	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
IX	6.641,40
VIII	6.545,28
VII BIS	6.495,48
VII	6.445,80
VI BIS	6.408,48
VI	6.371,04
V	6.317,88

ALLEGATO "H"

RUOLO UFFICIALI COMPLEMENTO E IN FERMA PREFISSATA O RAFFERMA

**D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193
Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005**

LIVELLO E POSIZIONE DI PROVENIENZA		NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DAI PARAMETRI	PARAMETRO DI RIFERIMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE	IMPORTO A.L. EURO
7° bis	Tenente	TENENTE	139,00	88,55	18.358,05
6°	Sottotenente	SOTTOTENENTE	133,25	80,74	16.046,46

VOLONTARI IN FERMA BREVE

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

Stipendio basato sul parametro 101,25 riferito al 1° Caporale Maggiore e gradi corrispondenti

€ 15.094,47 :

12 mesi

1.257,87

Importo base per il calcolo percentuale (1257,87:30 giorni)

41.93

FINO AL 12° MESE DI SERVIZIO	PERCENTUALE	PAGA GIORNALIERA
Soldato, Com. 2 ^a Cl, Aviere	50%	€ 20,97
Caporale, Com. 1 ^a Cl., Aviere Scelto	60%	€ 25,16
Caporale Maggiore, Sottocapo, 1° Aviere	65%	€ 27,25

OLTRE AL 12° MESE DI SERVIZIO	PERCENTUALE	PAGA GIORNALIERA
Soldato, Com. 2 ^a Cl, Aviere	70%	€ 29,35
Caporale, Com. 1 ^a Cl., Aviere Scelto	70%	€ 29,35
Caporale Maggiore, Sottocapo, 1° Aviere	70%	€ 29,35

ALLEGATO "I"
D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193

ESEMPIO N° 1 (*)

CAPITANO

Arruolamento: 05/09/1994
Promozione Tenente: 05/09/1994
Promozione Capitano: 05/09/1998

Trattamento economico alla data del 01/01/2004

1. Stipendio livello 8° - D.P.R. n° 163/02:	euro 12.643,32
2. Scatti gerarchici (n° 1):	euro 316,08
	TOTALE euro 12.959,40
3. Importo Aggiuntivo Pensionabile - art. 10, D.P.R. n° 163/02:	euro 2.304,00
4. Anticipazione "una tantum" anno 2004 - D.Lgs. 193/03, art. 5 comma 2:	euro 1.156,47

Determinazione stipendiale in applicazione del D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193.

Trattamento economico alla data del 1° gennaio 2005 - Parametro 144,50

1. Stipendio Parametrico annuo lordo (**):	euro 21.552,18
2. Importo Aggiuntivo Pensionabile - art. 10, D.P.R. n. 163/02:	euro 2.304,00

(*) *Ipotesi virtuale non rispondente a posizioni soggettive reali.*

(**) *comprensivo di: valore stipendiale correlato al livello retributivo, indennità integrativa speciale, scatti gerarchici in godimento.*

ALLEGATO "I"

Art. 13 D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193

ESEMPIO N° 2 (*)

PRIMO MARESCIALLO

Arruolamento: 11/10/1982

Promozione Primo Maresciallo: 01/05/2003

Trattamento economico alla data del 01/01/2004

1. Stipendio livello 7° bis - D.P.R. n° 163/02:	euro 11.861,89
2. R.I.A. (classi, scatti, ratei al 31/12/1986, incremento R.I.A., scatti gerarchici congelati):	euro 1.057,56
TOTALE	euro 12.919,45
3. Assegno Funzionale - DPR 394/03 art. 2	euro 1.429,20
4. Importo Aggiuntivo Pensionabile - D.P.R. n° 163/02 art. 10, comma 2:	euro 2.244,00
5. Anticipazione "una tantum" anno 2004 - D.Lgs. 193/03, art. 5 comma 2:	euro 835,69

Determinazione stipendiale in applicazione del D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193.*Trattamento economico alla data del 1° gennaio 2005 - Parametro 133,00*

1. Stipendio parametrico annuo lordo (**):	euro 19.836,95
2. R.I.A. al 01/01/2005 - art. 4, c. 2 D.Lgs. 193/03:	euro 1.057,56
TOTALE	euro 20.894,51
3. Assegno Funzionale Pensionabile - DPR 394/03 - art. 2	euro 1.429,20
4. Importo aggiuntivo pensionabile - D.P.R. n° 163/02, art. 10, comma 3:	euro 2.244,00

Trattamento economico alla data del 1° maggio 2005 - Parametro 135,50

1. Stipendio parametrico annuo lordo (**):	euro 20.209,82
2. R.I.A. al 01/01/2005 - art. 4, c. 2 D.Lgs. 193/03	euro 1.057,56
TOTALE	euro 21.267,38
3. Assegno Funzionale Pensionabile- DPR 394/03 - art. 2	euro 1.429,20
4. Importo aggiuntivo pensionabile - D.P.R. n° 163/02, art. 10, c. 3:	euro 2.244,00

(*) *Ipotesi virtuale non rispondente a posizioni soggettive reali.*(**) *comprensivo di: valore stipendiale correlato al livello retributivo, indennità integrativa speciale.*

ALLEGATO "I"
D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193

ESEMPIO N° 3 (*)**MARESCIALLO ORDINARIO**

Reclutamento: 01/06/1987

Arruolamento: 21/10/1988

Promozione M.lo Ordinario: (decorrenza amministrativa) 01/09/1998.

Trattamento economico alla data del 01/01/2004

1. Stipendio livello 6° bis - D.P.R. n° 163/02:	euro 10.379,57
2. R.I.A. (classi, scatti, ratei al 31/12/1986, incremento R.I.A., scatti gerarchici congelati):	euro 398,89
3. Scatti grado in godimento (n° 1):	euro 269,46
4. Assegno Personale Pensionabile di riordino - D.Lgs. n° 82/01, art. 19:	euro 703,29
5. Emolumento Pensionabile - D.Lgs. n° 82/01, art. 17:	euro 258,23
TOTALE	euro 12.009,44
6. Importo Aggiuntivo Pensionabile - D.P.R. n° 163/02 art. 10, comma 2:	euro 2.148,00
7. Anticipazione "una tantum" anno 2004 - D.Lgs. 193/03, art. 5 comma 2:	euro 671,47

MARESCIALLO ORDINARIO*Trattamento economico alla data del 01/06/2004*

1. Stipendio livello 6° bis - D.P.R. n° 163/02:	euro 10.379,57
2. R.I.A. (classi, scatti, ratei al 31/12/1986, incremento R.I.A., scatti gerarchici congelati):	euro 398,89
3. Scatti grado in godimento (n° 1):	euro 269,46
4. Assegno Personale Pensionabile di riordino - D.Lgs. n° 82/01, art. 19:	euro 703,29
5. Emolumento Pensionabile - D.Lgs. n° 82/01, art. 17:	euro 258,23
TOTALE	euro 12.009,44
6. Importo Aggiuntivo Pensionabile - D.P.R. n° 163/02 art. 10, comma 2:	euro 2.148,00
7. Anticipazione "una tantum" anno 2004 - D.Lgs. 193/03, art. 5 comma 2:	euro 671,47
8. Assegno Funzionale pensionabile - D.P.R. n° 394/03, art. 10, comma 2:	euro 1.429,20

MARESCIALLO ORDINARIO**Determinazione stipendiale in applicazione del D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193.***Trattamento economico alla data del 1° gennaio 2005 - Parametro 124,00*

1. Stipendio parametrico annuo lordo (**):		euro 18.494,60
2. R.I.A. al 01/01/2005:		
• R.I.A. al 31/12/2004:	euro 398,89	} euro 408,86
• quota parte scatto gerarchico - art. 4 D.Lgs. 193/03 (***):	euro 9,97	
5. Assegno personale pensionabile di riordino - D.Lgs. n° 82/01, art. 19:		euro 703,29
	TOTALE	euro 19.606,75
6. Importo aggiuntivo pensionabile - D.P.R. n° 163/02, art. 10, comma 3:		euro 2.148,00
7. Assegno Funzionale pensionabile - D.P.R. n° 394/03, art. 10, comma 2:		euro 1.429,20

(*) *Ipotesi virtuale non rispondente a posizioni soggettive reali.*

(**) *comprensivo di: valore stipendiale correlato al livello retributivo, indennità integrativa speciale, quota scatto gerarchico in godimento, emolumento pensionabile D.Lgs. n° 82/01.*

(***) *Quota parte scatto gerarchico così computato: importo R.I.A. euro 398,89 x 2,50% = euro 9,97.*

ALLEGATO "I"
D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193

ESEMPIO N° 4 (*)

MARESCIALLO

Arruolamento: 23/11/1999

Promozione Maresciallo: 23/11/2001.

Trattamento economico alla data del 01/01/2004

2. Stipendio livello 6° - D.P.R. n° 163/02:	euro	9.675,07
3. Scatti grado in godimento (n° 2):	euro	483,75
4. Emolumento Pensionabile - D.Lgs. n° 82/01, art. 17:	euro	258,23
	TOTALE	euro 10.417,05
5. Importo Aggiuntivo Pensionabile - D.P.R. n° 163/02 art. 10, comma 2:	euro	2.100,00
6. Anticipazione "una tantum" anno 2004 - D.Lgs. 193/03, art. 5 comma 2:	euro	690,07

Determinazione stipendiale in applicazione del D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193.

Trattamento economico alla data del 1° gennaio 2005 - Parametro 120,75.

1. Stipendio parametrico annuo lordo (**):	euro	18.009,86
2. Importo aggiuntivo pensionabile - D.P.R. n° 163/02, art. 10, comma 3:	euro	2.100,00

(*) *Ipotesi virtuale non rispondente a posizioni soggettive reali.*

(**) *comprensivo di: valore stipendiale correlato al livello retributivo, indennità integrativa speciale, scatti gerarchici in godimento, emolumento pensionabile D.Lgs. n° 82/01.*

in data 05/11/2004

ELENCO INDIRIZZI

A SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - II Reparto
 Direzione di Amministrazione Interforze 00100 ROMA

ISPETTORATO LOGISTICO
 Direzione di Amministrazione dell'Esercito 50136 FIRENZE

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO
 Direzione di Amministrazione 19100 LA SPEZIA

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO
 Direzione di Amministrazione 74100 TARANTO

COMANDO 1ª REGIONE AEREA
 Direzione di Amministrazione 20100 MILANO

COMANDO 3ª REGIONE AEREA
 Direzione di Amministrazione 70100 BARI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
 Direzione di Amministrazione 00100 ROMA

e, per conoscenza:

A PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - UFFICIO AFFARI MILITARI 00100 ROMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO DEL CONSIGLIERE MILITARE 00100 ROMA

GABINETTO DEL MINISTRO 00100 ROMA

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO 00100 ROMA

SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA 00100 ROMA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 00100 ROMA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 00100 ROMA

COMANDO FORZE ALLEATE SUD-EUROPA 80100 NAPOLI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 00100 ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA SEDE

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA 00100 ROMA

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE 00100 ROMA

COMANDO FORZE TERRESTRI ALLEATE SUD-EUROPA 37100 VERONA

COMANDO FORZE NAVALI ALLEATE SUD-EUROPA 80100 NAPOLI

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI 37100 VERONA

COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE 00100 ROMA

COMANDO FORZE AEREE 36100 VICENZA

COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE 44028 POGGIO RENATICO

COMANDO DELLA SQUADRA AEREA 00100 ROMA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	00100 ROMA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	00100 ROMA
COMANDO DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SICILIA	90100 PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	09100 CAGLIARI
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	60100 ANCONA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO SARDEGNA	07204 LA MADDALENA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO SICILIA	98100 MESSINA
COMANDO MILITARE MARITTIMO DELLA CAPITALE	00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO Direzione di Amministrazione Distaccata Nord	35100 PADOVA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO Direzione di Amministrazione Distaccata Sud	80100 NAPOLI
COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO MARINA MILITARE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	SEDE
COMANDO EUROFORZA OPERATIVA RAPIDA	50136 FIRENZE
COMANDO FORZE OPERATIVE DI PROIEZIONE	20100 MILANO
COMANDO TRUPPE ALPINE	39100 BOLZANO
1° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	31029 VITTORIO VENETO
2° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	80100 NAPOLI
COMANDO SUPPORTI FORZE OPERATIVE TERRESTRI	31100 TREVISO
COMANDO AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITÀ DIFESA	00100 ROMA
COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE	67039 SULMONA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DELLA DIFESA	00100 ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE MILITARI VARI	00100 ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO PER L'AMMINISTRAZIONE DI GESTIONI SPECIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Ufficio del Bilancio presso il Ministero della Difesa	00100 ROMA
UNUCI	00162 ROMA

Diramazione interna:

PERSOMIL:

II REPARTO		Via XX Settembre, 123/A
IV REPARTO:	Segreteria di Reparto	SEDE
	10 ^a DIVISIONE	SEDE
	12 ^a DIVISIONE	SEDE
	13 ^a DIVISIONE	SEDE
VI REPARTO:	Segreteria di Reparto	P.le degli Archivi, 34
	Ufficio del Direttore Generale	Via XX Settembre, 123/A